

STUDIO LEGALE

**Avv. C. SALVA'**

via XXIV Maggio n. 32 - 98122 MESSINA  
tel. 090661857 - fax 1786016805 - cell. 3336612514  
calogero.salva@avvocatimessina.legalmail.it

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**Giudice Unico - Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**Oggetto: impugnazione mobilità docenti a.s. 2020/2021**

- **Marino Rosaria**, nata a Messina il 14/12/1972 (C.F.: MRNRSR72T54F158V), residente Barcellona Pozzo di Gotto, via scalinata sacerdote Mariano La Rosa n. 12, ed elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio n. 32, presso lo studio dell'avv. Salvà Calogero, (c.f. SLVCGR57L16D861D, fax 1786016805, Pec: calogero.salva@avvocati-messina.legalmail.it), che la rappresenta assiste e difende come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83, III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001,

**Contro**

- **Ministero dell'Istruzione** in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma Viale Trastevere 76/a,

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del direttore generale pro tempore, con sede in Milano, via Polesine n, 13,

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** in persona del direttore generale pro tempore, con sede in Palermo via Fattori, 60,

tutti domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille is. 221,

oooOooo

**FATTO E DIRITTO**

- La ricorrente è docente di sostegno a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, abilitata nella classe di concorso A046 (Scienze giuridiche economiche), con sede di titolarità presso l'I.S.I.S. "A. Bernocchi" di Legnano (Milano) e in assegnazione provvisoria per il corren-



te anno scolastico (sino al 31/08/2021) presso l'I.I.S. "G. Minutoli" di Messina **[all. n.3]**.

- La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2020/2021, chiedendo di essere trasferita su posto di sostegno, con punteggio dichiarato e convalidato di complessivi punti 113, presso uno degli istituti scolastici della provincia di Messina sulla base delle preferenze espresse nell'allegata domanda di mobilità, nella quale sono stati indicati nei primi 14 posti istituti superiori ubicati nei comuni di Barcellona, Milazzo e Messina e, solo al 15° posto la preferenza sintetica comprendente i rimanenti istituti scolastici della provincia **[all. n.1]** .

- La ricorrente non ha però ottenuto l'agognato trasferimento **[all. n.2]**, pur in presenza di un posto di sostegno vacante presso l'I.I.S.S. "Salvatore Pugliatti" di Taormina in quanto "accantonato" per le immissioni in ruolo in favore dei candidati collocati utilmente nella graduatoria di merito del concorso bandito nel 2018 e assegnato alla prof.ssa. Maiorana Francesca **[all. n.4 e n.5]** .

- L'assegnazione dell'unico posto di sostegno alle immissioni in ruolo è avvenuto in ossequio all'art. 8 (Sedi disponibili per le operazioni di mobilità) del C.C.N.I. del 6/03/2019, concernente la mobilità del personale docente per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 **[all. n.9]**, il quale al comma 5 recita: "Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali".

- Nel successivo comma 6 viene specificato che "Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: (omissis) - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;



- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)

- **La disposizione del contratto collettivo integrativo sulla mobilità** per la quale il 50% dei posti vacanti e disponibili vengono destinati alle immissioni in ruolo e il restante 50% alla mobilità interprovinciale e professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) **è però da considerarsi nulla e priva di ogni effetto** in quanto in palese contrasto con l'art. 470 del d.lgs n. 297/94 (T.U. in materia di istruzione).

- L'**art. 470**, primo comma del d.lgs n. 297/94 dispone, infatti, che **"Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità** per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché **per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico"**.

- L'art. 470 enuncia pertanto il principio per cui (anche) le operazioni di mobilità del personale docente da fuori provincia debbano avvenire con priorità rispetto alle immissioni in ruolo.

- Il contrasto tra la disposizione contrattuale e quella contenuta nella fonte primaria determina la nullità della disposizione contrattuale, che crea una riserva contra legem, con conseguente sua disapplicazione da parte del giudice ordinario, così come espressamente disposto dall'art. 2 d.lgs.



30/03/2001 n. 165 (T.U. pubblico impiego), commi 2 e 3 bis nel testo vigente.

- Infatti a seguito della riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009) la contrattazione nazionale può derogare, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, soltanto se è espressamente previsto dalla norma di legge e nei limiti da questa stabiliti a pena di nullità delle disposizioni contrattuali derogative.

- La illegittimità della contestata disposizione del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente è autorevolmente ribadita dalla più recente giurisprudenza di merito sia del giudice amministrativo (C.S. sez. sesta ordinanza n. 3722/20919), sia del giudice ordinario (tra cui anche diversi recenti pronunciamenti dei tribunali del lavoro di Catania e di Messina);

**- La ricorrente col presente ricorso in via d'urgenza ha interesse, pertanto, a chiedere che le venga riconosciuto il diritto ad ottenere il richiesto trasferimento nelle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2020/21 e per l'effetto di essere trasferita in via definitiva in una delle sedi richieste della provincia di Messina sulla base delle preferenze manifestate e delle disponibilità dichiarate dall'amministrazione scolastica.**

ooOoo

(FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA)

La ricorrente, sussistendone i presupposti, intende far valere il proprio diritto in via d'urgenza, la cui fondatezza (fumus boni iuris) peraltro emerge da tutto quanto sopra esposto. Quanto al **periculum in mora**, invece, valgono le seguenti ulteriori argomentazioni. L'accantonamento e la conseguente assegnazione contra legem dell'unico posto di sostegno, vacante e disponibile per l'a.s. 2020/21 nella provincia di Messina (I.I.S.S. Pugliatti di Taormina), alle immissioni in ruolo anziché alle operazioni di mobilità ha impedito il trasferimento della ricorrente in una delle sedi richieste della provincia di Mes-



sina.

Il pregiudizio derivante alla ricorrente è notevole ed irreparabile in quanto non coinvolge interessi meramente patrimoniali, ma al contrario produce effetti lesivi che andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente e come tali insuscettibili di reintegrazione ex post come pure affermato in recenti provvedimenti dei giudici di merito.

In più occasioni, infatti, i giudici di merito in casi simili hanno ritenuto che **a giustificare il richiesto provvedimento cautelare sia sufficiente il pregiudizio alla vita familiare di per sé non risarcibile per equivalente**, ovvero ancora più di recente che **“la notevole distanza tra il luogo di assegnazione e quello di residenza potrebbe comportare gravi pregiudizi alla vita familiare e di relazione della stessa, con inevitabile nocumento all’unità familiare, tutelata costituzionalmente”** (in tale senso, Tribunale del lavoro di Messina, ord. n. cronol. 42/2020 del 13/08/2020, giudice Aurora La Face).

- In via rafforzativa, si evidenzia che alla ricorrente è stato pure riconosciuto, sussistendone i presupposti di legge il beneficio di n. 3 giorni mensili per assistere il (convivente) cognato Di Salvo Massimo, soggetto portatore di handicap con connotati di gravità ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/92 [all. n.6, n.7 e n.8]. .

- Che il diritto della ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, con evidenti ripercussioni negative sulla vita di relazione sociale e familiare della medesima e dei propri familiari nel caso di mancato accoglimento del richiesto provvedimento in via d’urgenza appare evidente in quanto la ricorrente dal prossimo primo settembre (a.s. 2021/22) dovrà prendere servizio nella scuola di attuale titolarità ubicata nel comune di Legnano (MI), distante circa 1.320 Km. dall’attuale residenza ubicata nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dal luogo quindi dove si svolge la propria vita affettiva, di assistenza al familiare affetto da handicap e di relazioni



sociali.

### (INDIVIDUAZIONE DEI CONTROINTERESSATI)

Per quanto riguarda l'individuazione di eventuali controinteressati, va osservato che questi andrebbero individuati, specie con riferimento a quanto domandato nel presente giudizio, non tanto nella persona della prof.ssa Maiorana Francesca, cioè della docente immessa in ruolo da concorso di merito nell'unico posto vacante e disponibile nella provincia di Messina, in quanto la sua posizione giuridica è da considerarsi definitivamente consolidata nei confronti dell'Amministrazione scolastica (e nessun danno ne ricaverrebbe dall'accoglimento del presente ricorso) bensì negli altri docenti di sostegno che al pari della ricorrente abbiano eventualmente chiesto il trasferimento nella provincia di Messina. Il ricorso comunque in via prudenziale verrà notificato oltre che a quest'ultimi anche alla prof.ssa Maiorana Francesca per evitare intoppi o ritardi processuali.

ooOoo

Tutto ciò premesso, la ricorrente, chiede che

Voglia il Tribunale del Lavoro di Messina

Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,

- emettere in via d'urgenza ai sensi degli art. 700 c.p.c., sussistendo nella fattispecie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni esposte in narrativa, ogni provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito così come richiesto nel presente ricorso, ordinando alla Amministrazione scolastica convenuta di disporre il trasferimento in via definitiva della **prof.ssa Marino Rosaria** dalla attuale sede di titolarità in uno degli istituti superiori della provincia di Messina sulla base delle preferenze espresse nella domanda di mobilità per l'a.s. 2020/21 con effetti giuridici a far data dal medesimo anno scolastico.



- Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la **distrazione** a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

- Si allegano, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti: **1)** Domanda di trasferimento a.s. 2020/21; **2)** Risultato movimento mobilità a.s. 2020/21; **3)** Certificato di servizio a.s. 2020/21; **4)** Tabella cl.c. ADSS GM 2018 – Assegnazione Provincia; **5)** Tabella assegnaz. sede cl.c. ADSS GM 2018; **6)** Stato di famiglia della ricorrente; **7)** Verbale accertamento handicap congiunto; **8)** Decreto scuola riconoscimento benefici L. 104; **9)** CCNI mobilità personale docente, triennio 2019-2022, del-6-marzo-2019.

Il presente procedimento è di valore indeterminabile e il contributo unificato di iscrizione a ruolo ammonta ad € 259,00.

Messina, 16/04/2021

Firmato digitalmente da

avv. Salvà Calogero

ooOoo

#### ISTANZA PER LA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Considerato che la notifica nei modi ordinari ai controinteressati sarebbe oltremodo difficoltosa o addirittura impossibile o perché i controinteressati possono mancare del tutto o perché non noti alla ricorrente;

Considerato, poi, anche in ossequio alle esigenze di celerità del processo in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che la notifica ai controinteressati può avvenire in maniera più proficua e meno dispendiosa mediante pubblicazione nel sito web dell'Ufficio scolastico interessato (nella fattispecie Ambito Territoriale di Messina), come usualmente avviene in simili procedimenti e come in effetti è già avvenuto in casi simili introitati davanti ai giudici ordinari e amministrativi, ivi compreso il Tribunale di Messina;

VOGLIA Il Tribunale adito



autorizzare la notifica del presente ricorso ai controinteressati partecipanti alle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli istituti scolastici superiori della provincia di Messina, tipo di posto HH Sostegno, per l'a.s. 2020/21, attraverso la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico provinciale di Messina.

Messina, 16/04/2021

Firmato digitalmente da  
avv. Salvà Calogero

